

**AGENZIA DI AMBITO PER
I SERVIZI PUBBLICI DI
REGGIO EMILIA
*ATO 3***

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO**

- **Gestore: A.S.T. - Toano**

L'anno..... il giorno..... del mese di,
in

tra

1. L'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici dell'ATO n. 3 (di seguito "Agenzia"), legalmente rappresentata ai sensi dell'art. 20 della propria convenzione istitutiva dal Sig. LANFRANCO FRADICI il quale interviene nella sua qualità di Presidente, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. _____ del _____
2. **A.S.T. – AZIENDA SPECIALE TOANO** (di seguito "gestore"), legalmente rappresentata ai sensi dell'art. 13 del proprio statuto dal Sig. RICCARDO PRANDI, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale

premessso

- che la legge 5 gennaio 1994, n. 36 ha disposto la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 8) imponendo altresì ai Comuni e Province di organizzare il servizio idrico integrato – come definito all'art. 4, comma 1 della medesima legge 36/94 – in modo da garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;
- che la Legge 36/94 ha altresì stabilito che i Comuni e le Province devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme anche obbligatorie previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, ora contenute nel Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
- che la stessa Legge 36/94 ha demandato ai Comuni e alle Regioni ed alle Province autonome di disciplinare, ai sensi della Legge 142/90, le forme e i modi della cooperazione tra Comuni e Province ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale (art. 9, comma 3);
- che la Regione Emilia Romagna ha dunque emanato la Legge 6 settembre 1999, n. 25 recante, tra l'altro, delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
- che in applicazione della L.R. 25/99 tutti i Comuni ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'ATO n. 3 e la Provincia di Reggio Emilia hanno costituito una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni spettanti ai Comuni, secondo il modello giuridico della convenzione ai sensi dell'art. 30 del Dlgs n. 267/2000, denominata Agenzia di Ambito per i servizi pubblici;
- che ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25/99 l'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla instaurazione, modifica o cessazione,
- che in particolare l'Agenzia è incaricata della scelta della forma di gestione del servizio pubblico e delle procedure di affidamento ed instaurazione dei relativi rapporti nonché del controllo sul servizio reso dal gestore;
- che con atto dell'Assemblea n. 136/10 del 19 dicembre 2002 (allegato alla presente convenzione alla lettera "A") l'Agenzia ha concesso la salvaguardia prevista dall'art. 11 della L.R. n. 25/99 ad AGAC SpA ed all'Azienda Speciale A.S.T. per l'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato ad AGAC SpA per 10 anni e ad A.S.T. per 3 anni, così come stabilito dalla normativa vigente;
- che in relazione al punto precedente sono state sentite, in data 22 gennaio 2003 e 11 febbraio 2003 le Organizzazioni Sindacali ed Economiche maggiormente rappresentative, come da verbali agli atti dell'Agenzia con il Prot. n. 2003/072 e n. 2003/088, allegati alla presente Convenzione con la lett. "B".
- che ai sensi dell'art. 11 della Legge 36/94 nonché dell'art. 14 e dell'art. 10 della L.R. 25/99 i rapporti tra l'Agenzia e i gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni sulla base di apposita convenzione tipo e relativo disciplinare adottati dalla Regione;

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue,

Disposizioni preliminari

Art. 1 Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione l'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici della Provincia di Reggio Emilia affida a A.S.T. – Azienda Speciale Toano - di seguito denominato gestore, che accetta, la gestione del Servizio Idrico Integrato come definito dall'art. 4, comma 1, lett. f) della legge 36/94, in tutto il territorio di competenza, individuato in allegato a questa Convenzione alla lettera "C", ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, commi 3 e 4 della L.R. 25/99.

Art. 2 Decorrenza e durata dell'affidamento in applicazione dell'art. 10, comma 3°, 4° e 4 quater della L.R. n. 25/99

La durata della convenzione è di anni 3 (tre) ai sensi dell'art. 10, comma 3° e 4° della L.R. n. 25/99; la stessa non sarà in nessun caso rinnovabile automaticamente alla scadenza.

Secondo quanto disposto al comma 4 quater dell'art. 10 della L.R. n. 25/99, così come introdotto dalla L.R. n. 1/2003, la durata della presente convenzione decorre dalla data del 20 dicembre 2001.

Le disposizioni della presente convenzione hanno comunque efficacia tra le Parti a far tempo dal 1° Luglio 2003.

Almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione l'Agenzia di ambito avvia le procedure per il nuovo affidamento del servizio idrico integrato, in modo da consentire la regolare erogazione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento.

Capo I Prima attivazione del Servizio idrico Integrato (art. 10 L.R. n. 25/99)

Art. 3 Parametri di gestione del servizio idrico integrato nella fase di prima attivazione

Nella fase di prima attivazione del servizio idrico integrato il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il programma degli interventi, il piano finanziario e la tariffa di riferimento sono determinati da apposito Piano di ambito (transitorio), approvato dall'Agenzia con deliberazione dell'Assemblea n. del, sulla base dei dati circa le opere di adduzione, distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti.

Il Piano di ambito sopra menzionato, allegato alla presente convenzione alla lett. "D" a costituirne parte integrante, ha validità sino all'adozione del Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99, in relazione a quanto previsto al comma 3 dell'art. 12 cit.

Art. 4 Tariffa del servizio in fase di prima attivazione

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal gestore.

La tariffa reale media e le relative articolazioni sotto riportate sono determinate dall'Agenzia, anche nella fase di prima attivazione del servizio, in applicazione del metodo normalizzato previsto dal DM 1.8.1996, sulla base del Piano di cui al precedente art. 3 della presente convenzione.

I ricavi provenienti dall'esazione della tariffa costituiscono la remunerazione del gestore per l'erogazione del servizio. La tariffa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel presente atto. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al programma degli interventi di cui agli artt. 21 e 22.

La tariffa reale media al primo anno di gestione è pari a €/mc : 1.0030

Per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media varia con l'applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo K stabilito nella tabella seguente:

-per il 2° anno	K=0.05
-per il 3° anno	K=0.05

Per ogni anno successivo al primo la tariffa reale media sarà adeguata secondo il tasso programmato di inflazione stabilito nel DPEF del relativo anno.

L'articolazione tariffaria del primo anno è così stabilita (i ricavi sono relativi al solo secondo semestre) :

ACQUEDOTTO	2003		
	TARIFFA €/mc	VENDITE mc	RICAVI €
A) USI DOMESTICI	A	B	A*B/2
1 - consumi misurati			
. fino a mc. 84 anno	0,345957	125.912	21.780
. da 85 a 132 mc. anno	0,633926	88.865	28.167
. da 133 a 180 mc. anno	0,898469	18.138	8.148
. oltre 180 mc. anno	1,190435	2.796	1.664
2 - consumi non misurati			
. forfettario (euro/anno/unità)	75,66	0	0
3 - minimo impegnato	0,345957	45.423	7.857
TOTALE USI DOMESTICI		235.711	67.616
B) USI NON DOMESTICI			
1 - utenze normali			
. fino a 100 mc./anno	0,633926	14.500	4.596
. oltre 100 mc./anno	1,190435	46.000	27.380
2 - minimo impegnato	0,633926	5.568	1.765
TOTALE USI NON DOMESTICI		60.500	33.741
C) USI AGRICOLI			
1 - consumi aziende agricole			
. fino a 2000 mc./anno	0,615110	104.514	32.144
. oltre 2000 mc./anno	1,190435	24.408	14.528
TOTALE USI AGRICOLI		128.922	46.672
D) BOCHE ANTINCENDIO (canone forfett.)			
. fino a 45 mm. (€/anno)	59,39	0	30
. oltre i 45 mm. (€/anno)	108,46	0	0
. fino a 30 naspi (€/anno)	19,63	0	0
. fino a 120 sprinkler (€/anno)	4,91	0	0
TOTALE ACQUA PARTE VARIABILE		425.133	148.059
	€/ANNO	unità	
QUOTA FISSA ACQUEDOTTO	8,37	2.657	11.120
TOTALE ACQUEDOTTO			159.179
	TARIFFA €/mc	VENDITE mc	RICAVI €
FOGNATURA E DEPURAZIONE			
Quota fognatura civili	0,096578	242.032	11.687
Quota depurazione civili	0,284050	234.705	33.334
TOTALE FOGNATURA E DEPURAZIONE PARTE VARIABILE			45.021
	€/anno	unità	
Quota fissa fognatura e depurazione	8,37	2.143	8.968
TOTALE FOGNATURA E DEPURAZIONE			53.989
TOTALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			213.168
TARIFFA DI RIFERIMENTO €/mc			1,00

L'articolazione tariffaria del secondo anno è la seguente:

ACQUEDOTTO	2004		
	TARIFFA €/mc	VENDITE mc	RICAVI €
A) USI DOMESTICI	A	B	A*B
1 - consumi misurati			
. fino a mc. 84 anno	0,420710	127.423	53.608
. da 85 a 132 mc. anno	0,735354	89.931	66.131
. da 133 a 180 mc. anno	1,042224	18.356	19.131
. oltre 180 mc. anno	1,315570	2.830	3.723
2 - consumi non misurati			
. forfettario (euro/anno/unità)	89,40	0	0
TOTALE USI DOMESTICI		238.540	142.593
B) USI NON DOMESTICI			
1 - utenze normali			
. fino a 100 mc./anno	0,735354	14.674	10.791
. oltre 100 mc./anno	1,315570	46.552	61.242
TOTALE USI NON DOMESTICI		61.226	72.033
C) USI AGRICOLI			
1 - consumi aziende agricole			
. fino a 2000 mc./anno	0,645866	105.768	68.312
. oltre 2000 mc./anno	1,315570	24.701	32.496
TOTALE USI AGRICOLI		130.469	100.808
D) BOCCHIE ANTINCENDIO (canone forfett.)			
. fino a 45 mm. (€/anno)	62,36	0	62
. oltre i 45 mm. (€/anno)	113,88	0	0
. fino a 30 naspi (€/anno)	20,61	0	0
. fino a 120 sprinkler (€/anno)	5,16	0	0
		0	62
TOTALE ACQUA PARTE VARIABILE		430.235	315.496
	€/ANNO	unità	
QUOTA FISSA ACQUA	8,79	2.671	23.474
TOTALE ACQUEDOTTO			338.970
FOGNATURA E DEPURAZIONE	TARIFFA €/mc	VENDITE mc	RICAVI €
Quota fognatura civili	0,101407	244.000	24.743
Quota depurazione civili	0,298253	236.000	70.388
TOTALE FOGNATURA E DEPURAZIONE PARTE VARIABILE			95.131
	€/ANNO	unità	
QUOTA FISSA FOGNATURA E DEPURAZIONE	8,79	2.143	18.834
TOTALE FOGNATURA E DEPURAZIONE			113.965
TOTALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			452.935
TARIFFA DI RIFERIMENTO €/mc			1,05

Per il terzo anno viene mantenuta la medesima articolazione tariffaria del secondo anno. L'Agenzia d'Ambito si riserva comunque di modificare l'articolazione tariffaria di cui sopra, anche per perseguire la convergenza verso un'unica tariffa d'ambito.

Art. 5
Dotazione del gestore del servizio idrico integrato

Nella fase di prima attivazione del servizio idrico integrato, il gestore espleta il servizio ad esso affidato avvalendosi dei beni di sua proprietà o che comunque siano resi nella sua disponibilità a seguito delle eventuali operazioni di scorporo in adeguamento alla normativa vigente sui servizi pubblici, nonché di quelli che ad esso verranno o sono stati già assegnati in concessione dai Comuni proprietari oppure dall'Agenzia ai sensi dell'art. 12 della legge n. 36/94. I beni già nella disponibilità del gestore sono specificati nell'elenco allegato alla presente convenzione alla lett. "E".

Art. 6
Piano di ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato

Entro sei mesi dall'approvazione del Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. 25/99 la presente convenzione dovrà essere adeguata, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.R. 25/99, anche in relazione alle nuove previsioni del Piano di ambito medesimo.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 12, comma 4°, della L.R. n. 25/99, nei sei mesi antecedenti la scadenza della convenzione, così come sopra adeguata, l'Agenzia espletterà le procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato ai sensi della normativa vigente.

Art. 7
Disposizioni applicabili

Anche in sede di prima attivazione del Servizio idrico Integrato sono applicabili, se ed in quanto compatibili, le disposizioni previste dai Capi II, III, IV, V, VI, VII ed VIII della presente convenzione. Gli obblighi a carico del gestore previsti dalla presente convenzione e riferiti al Piano di Ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99, nella fase di prima attivazione del Servizio Idrico Integrato dovranno intendersi riferiti al Piano previsto all'art. 3 della presente convenzione. Le norme contenute al presente Capo I cessano di avere efficacia a seguito della entrata a regime della fase di compiuta attuazione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99.

Capo II
Disposizioni generali

Art. 8
Oggetto dell'affidamento

Costituisce oggetto di affidamento il servizio idrico integrato, così come definito all'art. 4, comma 1, lett. f), della legge n. 36/94, da svolgersi nei seguenti Comuni:

- Toano (nella maggior parte del territorio) – Villa Minozzo (in parte minima)

Nel territorio dei suddetti Comuni i servizi vengono affidati in via esclusiva al gestore. Le determinazioni di competenza dell'Agenzia ai sensi di legge e della presente convenzione devono essere adottate nel rispetto di quanto prescritto all' art. 14, comma 3 della L.R. n. 25/99.

L'Agenzia conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificate nelle norme seguenti.

Il gestore espletterà i servizi conformemente alla presente Convenzione.

Il gestore è autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, unicamente le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo art. 18.

Art. 9

Attività connesse al servizio idrico integrato

Nel caso il gestore intenda svolgere ulteriori attività che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti od impianti connessi con il servizio idrico integrato dovrà richiedere specifica autorizzazione all'Agenzia.

L'Agenzia, verificato il rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività con quelle del servizio idrico integrato, può autorizzare il gestore stipulando con esso una apposita convenzione.

La convenzione regola l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature al fine della salvaguardia degli interessi primari della gestione del servizio idrico integrato e stabilisce i criteri di ripartizione degli utili derivanti dalle ulteriori attività tra Agenzia e gestore.

L'Agenzia destina di norma i proventi derivanti dalle attività di cui ai punti precedenti per il contenimento delle tariffe praticate all'utenza.

Art. 10

Obblighi del gestore

Il gestore, nell'espletamento del servizio idrico integrato, sia nella fase di prima attivazione di cui al Capo I, sia successivamente, dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione, dal Disciplinare che ne costituisce parte integrante (allegato "G") e dal Piano d'Ambito.

Il gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative sulle acque pubbliche, la tutela delle acque dall'inquinamento, l'utilizzo delle risorse idriche e la qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.

Il gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituito in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

Art. 11

Responsabilità del Gestore

Dalla data di attivazione dell'affidamento il gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati. Grava inoltre sul gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo.

Il gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nella tariffa prevista dal successivo art. 17.

Il gestore terrà sollevati e indenni l'Agenzia e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi.

Art. 12 **Revisione del perimetro del servizio**

L'esercizio del servizio affidato avviene all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni indicati all'art. 8, riportato sulla mappa allegata alla presente Convenzione alla lett. "C".

L'Agenzia, anche su determinazione della Regione ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 25/99 previo accordo con il gestore avrà facoltà di escludere successivamente dall'affidamento parti di territorio individuato all'art. 1 della presente convenzione, ovvero di includere in detto territorio zone ad esse contigue.

Nelle more di cui al comma precedente, e in caso di difetto di accordo con il gestore, l'Agenzia si riserva l'organizzazione temporanea del servizio idrico integrato relativo al territorio aggiunto, secondo le modalità di legge fino alla successiva revisione triennale.

Capo III Utilizzo di opere e impianti

Art. 13 Beni affidati in concessione

Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi alla gestione del servizio idrico integrato, identificati secondo quanto disposto al precedente articolo 5, sono posti a disposizione del gestore.

Art. 14 Opere, impianti e canalizzazioni

Il gestore, ai fini dell'esercizio del servizio idrico integrato, utilizza i beni descritti nell'elenco di cui all'art. 5.

Le opere attinenti al servizio eventualmente realizzate direttamente dagli Enti Locali, previa convenzione con il gestore, verranno affidate al gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite in uno specifico accordo.

Art. 15 Canone di concessione

Il gestore, per i beni strumentali posti a sua disposizione ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 36/94, è tenuto a versare annualmente ai singoli Enti Locali – e per essi all'Agenzia di Ambito per quanto attiene alle spese di funzionamento di cui al successivo art. 16 - il canone di concessione d'uso previsto dalle relative convenzioni di affidamento dei beni. Tali oneri dovranno essere considerati fra i costi da coprire con i proventi tariffari.

Art. 16 Spese di funzionamento dell'Agenzia di Ambito

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, L.R. n. 25/99, così come modificata, le spese per il funzionamento dell'Agenzia sono a carico degli Enti Locali ai sensi degli artt. 30 e 31 Dlgs n. 267/2000; essi in via ordinaria vi provvedono con la quota del canone di concessione di cui al precedente art. 15; qualora tale canone non fosse sufficiente il gestore è tenuto a provvedere attraverso una quota commisurata al numero di utenti serviti e calcolata come da allegato "H".

Capo IV Finanziamento

Art. 17 Piano di ambito e tariffa

Il gestore accetta il Programma degli interventi e il Piano tecnico-economico-finanziario di cui al Piano di Ambito previsto dall'art. 12 della L.R. n. 25/99 e redatto ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge 36/94, allegato alla presente convenzione.

Il gestore inoltre accetta i relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe.

Le risorse finanziarie saranno reperite attraverso:

1. la tariffa;
2. il finanziamento diretto degli enti locali costituenti l'Agenzia;
3. qualunque altra forma di finanziamento deliberata dall'Assemblea dell'Agenzia.

Art. 18 Tariffa del servizio

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal gestore. Per gli anni successivi al terzo, e perciò anche nei casi previsti dall'art. 10 comma 4 della L.R. n. 25/99, la tariffa sarà determinata sulla base del Piano di Ambito previsto dall'art. 12 della L.R. n. 25/99, ed ai sensi del metodo normalizzato previsto dal DM 1.8.1996.

I ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del servizio idrico integrato e la stessa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel Piano di Ambito. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio salvo gli oneri accessori relativi ad allacciamenti, posa contatori e, più in particolare, quanto espressamente previsto nell'allegato "I", e le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al programma degli interventi di cui agli art. 21 e 22 della presente convenzione.

La tariffa reale media sarà adeguata secondo il tasso programmato di inflazione stabilito nel DPEF del relativo anno.

Art. 19 Indicatori e progetti di intervento

Nel Capitolo 4 del Disciplinare Tecnico sono stabiliti i progetti di intervento e i relativi indicatori e standard tecnici.

Il gestore è tenuto a raggiungere gli standard tecnici nei tempi prescritti dal Disciplinare Tecnico attraverso la realizzazione dei progetti di intervento nella stessa indicati.

In difetto si applicano le penalizzazioni previste all'art. 37 e nel Capitolo 8 del Disciplinare Tecnico.

Art. 20
Indicatori e livelli di qualità del servizio

Nel Capitolo 5 del Disciplinare Tecnico sono stabiliti i livelli di qualità del servizio ed i relativi indicatori e standard organizzativi.

Il Gestore è tenuto a raggiungere gli standard organizzativi nei tempi e nelle modalità prescritti dal Disciplinare Tecnico.

In difetto si applicano le penalizzazioni previste all'art. 37 e nel Capitolo 8 del Disciplinare Tecnico.

Art. 21
Revisione tariffaria

Il gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano. Tale miglioramento si deve tradurre nella riduzione dei "costi operativi" considerata nella determinazione tariffaria.

Entro il 30 novembre del 4° anno di gestione e così ogni 3 anni successivi, l'Agenzia, opera una verifica prendendo in esame:

1. l'andamento dei costi operativi totali;
2. la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto alla tariffa media prevista;
3. il raggiungimento degli obiettivi di livello del servizio previsti.

In conseguenza della verifica l'Agenzia apporta eventualmente alle tariffe, per il periodo successivo, le variazioni necessarie, in aumento o in diminuzione, per il ristabilimento e la compensazione dei ricavi, secondo le pattuizioni concordate e come definito nel Piano tecnico-economico-finanziario contenuto nel Piano di ambito.

Art. 22
Varianti al programma degli interventi

L'Agenzia si riserva il diritto di variare il programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso l'Agenzia comunica al gestore la proposta di variante concordando con esso le eventuali conseguenti correzioni al piano degli investimenti e alle tariffe nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Agenzia concorda anche con il gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

Qualora non venisse raggiunto un accordo su quanto sopra si ricorrerà al Collegio Arbitrale di cui all'art. 41.

Il gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dall'Agenzia, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultima e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dall'Agenzia.

Il gestore ha il diritto di apportare varianti al modello gestionale le quali devono essere comunicate per conoscenza all'Agenzia. Tali varianti non possono giustificare pretese di variazione tariffaria.

Il gestore può presentare all'Agenzia domanda di variante al programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le

conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Agenzia, la quale può contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'art. 41; tale contenzioso non potrà costituire giustificazione per il gestore per la non osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella domanda di variante.

Le eventuali varianti proposte dal gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise in sede di revisione triennale. Qualora dette varianti non comportino aumenti tariffari l'Agenzia è tenuta a pronunciarsi entro 3 mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell'Agenzia equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per sei mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell'Agenzia.

Nel caso in cui l'Agenzia accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest'ultima proposta vale quanto indicato al precedente comma 2.

Capo V Controllo

Art. 23 Controllo da parte dell'Agenzia

L'Agenzia controlla il servizio e l'attività del gestore al fine di:

- assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano;
- valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
- definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano.

Per la realizzazione di quanto sopra, il gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata.

Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato il gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale – almeno relativamente alla parte di cui alla lett. B), Immobilizzazioni - per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto impegnandosi ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile impartite dall'Agenzia e a quanto indicato al Capitolo 6 del Disciplinare Tecnico.

Il gestore si impegna a sottoporre la propria attività a supervisione tecnica almeno annuale, da effettuarsi da parte di professionisti esterni individuati concordemente fra l'Agenzia e il gestore.

La supervisione dovrà in particolare accertare che le opere realizzate in esecuzione del Piano siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di congruità dei prezzi e che il gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o comunque per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.

Tutte le verifiche suddette dovranno in particolare accertare che i dati comunicati dal gestore alla Agenzia siano conformi alle procedure stabilite dalla stessa nella presente convenzione e nelle successive prescrizioni esecutive eventualmente impartite.

Il gestore consente l'effettuazione, alla Agenzia, alla Regione Emilia-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 30 giorni salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustificano eventuali termini ridotti di preavviso.

Art. 24

Comunicazione dati sul servizio

Il gestore è tenuto a fornire all'Agenzia tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di attuazione del Piano di investimenti nei tempi e con le modalità richiesti dall'Agenzia stessa, nonché adempiere a quanto indicato al Capitolo 7 del Disciplinare Tecnico allegato.

Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Agenzia applicherà le penalizzazioni previste nell'art. 37 della presente convenzione, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 39 nell'ipotesi di reiterata inadempienza.

Art. 25

Carta del Servizio e Condizioni di Fornitura

La tutela delle situazioni degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio che il gestore è tenuto ad adottare, qualora non l'abbia già fatto, entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, redatta secondo le linee guida di cui al documento allegato alla presente convenzione alla lett. "J", ed in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'art. 11, comma 2 della legge 30 luglio 1999, n. 286, e nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità.

Nel Piano di ambito e nel relativo piano economico-finanziario sono indicati gli interventi necessari a conseguire per i fattori di qualità i relativi standard di continuità e regolarità. Periodicamente la Carta viene sottoposta a verifiche e ad eventuali miglioramenti delle garanzie.

Le eventuali modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere previamente concordate tra l'Agenzia di Ambito ed il gestore.

La Carta dei Servizi contiene anche le modalità di gestione delle interruzioni di servizio.

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore sottopone all'approvazione dell'Agenzia, e successivamente adotta uno schema contrattuale (Condizioni di Fornitura del Servizio Idrico Integrato) che regoli il rapporto di fornitura del servizio tra gestore ed Utente in conformità alle linee guida di cui al documento allegato alla presente convenzione alla lett. "J".

Eventuali successive modifiche nelle condizioni di fornitura del servizio idrico integrato che possano avere riflessi economici, positivi o negativi, sul Gestore dovranno essere concordate tra l'Agenzia di Ambito ed il Gestore.

Art. 26
Manuale della Sicurezza

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore sottopone all'approvazione dell'Agenzia, e successivamente adotta il Manuale della Sicurezza per la protezione e la prevenzione antinfortunistica dei lavoratori redatto in conformità alle linee guida di cui al documento allegato alla presente convenzione alla lett. "J", ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D.Lgs n. 626/94 e successive disposizioni legislative, ed in particolare a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, lettere a), b) e c).

Art. 27
Manuale della Qualità

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore sottopone all'approvazione dell'Agenzia, e successivamente adotta il manuale della qualità redatto in conformità alle linee guida di cui al documento allegato alla presente convenzione alla lett. "J".

In alternativa il gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione di qualità sui servizi erogati.

Art. 28
Piano di Emergenza

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore predispone un Piano di Emergenza, ai sensi del Capitolo 1 del Disciplinare Tecnico, sottoponendolo ad approvazione della Agenzia e degli Enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 29
Piano di ricerca e riduzione delle perdite

Entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore dovrà dotarsi di un piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie, ai sensi del Capitolo 1 del Disciplinare Tecnico.

Art. 30
Piano di gestione delle interruzioni di servizio

Entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore dovrà adottare il Piano di gestione delle interruzioni di servizio di cui al Capitolo 1 del Disciplinare Tecnico.

Art. 31
Regolamenti di accettazione degli scarichi di acque reflue

Il gestore, qualora non abbia già provveduto in tal senso, entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, provvederà ad adottare il Regolamento di accettazione degli scarichi delle acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie. Il gestore dovrà altresì adempiere agli obblighi posti a suo carico dall'art. 36 comma 3 e 6 del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000.

Art. 32

Servizio di controllo territoriale e analisi per i controlli di qualità

Il gestore, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 36/94 e dell'art. 49 del DLgs. N. 152/99 svolge il servizio di controllo territoriale e provvede al controllo di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e distribuzione, nei potabilizzatori e depuratori, anche tramite convenzioni con altri gestori.

Detto controllo avverrà con le modalità indicate al Capitolo 1 del Disciplinare Tecnico.

Capo VI Regime fiscale

Art. 33

Imposte, tasse, canoni

Saranno a carico del gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'art. 35 del RD 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni.

Capo VII Esecuzione e termine della convenzione

Art. 34

Divieto di subconcessione

È fatto divieto al gestore di cedere o subconcedere anche parzialmente il servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Agenzia delle garanzie prestate dal gestore.

Il gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per l'esecuzione di singole attività strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture.

Art. 35

Disciplina delle nuove opere

In adempimento di quanto previsto dall'art. 35 della L. 448/2001 (legge finanziaria 2002), alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 39, tutte le opere eventualmente realizzate dal gestore o dagli Enti locali vengono poste a disposizione dell'Agenzia per le successive procedure di affidamento al nuovo gestore in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. h) della legge n. 36/94.

Tali opere, unitamente a tutte le altre destinate all'esercizio del servizio, saranno assegnate al nuovo gestore, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 113, comma 9, DLgs 267/2000, come modificati dall'art. 35 L. 448/2001.

Capo VIII

Garanzie, sanzioni e contenzioso

Art. 36

Cauzione e sanzioni pecuniarie

Si da atto che il gestore ha prestato apposita fideiussione per un importo di € 30.000 rilasciata tramite primario Istituto autorizzato con modalità "a prima richiesta" con le modalità e alle condizioni previste dalla vigente legislazione in materia di lavori per le opere pubbliche. Da detta fideiussione l' Agenzia potrà escutere l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal gestore per inadempienze agli obblighi da esso assunti con il presente atto e previste nella presente convenzione e nel disciplinare tecnico.

Il gestore dovrà prestare nuova garanzia fidejussoria di pari importo alla somma escussa entro 15 giorni dalla comunicazione scritta della Agenzia pena la risoluzione della convenzione dopo un mese di messa in mora, a seguito di invio di raccomandata a.r., senza esito.

Il gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i rischi derivanti da danni causati alla Agenzia ed a terzi, ivi inclusi gli Enti locali associati (specificare tipo di polizza e massimale).

L'assicurazione consiste in:

- Polizza RCT, responsabilità civile verso terzi, con un massimale complessivo pari a Euro 1.549.371

Art. 37

Penalizzazioni

Al gestore saranno applicate le penalizzazioni previste dal presente articolo:

1. in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti;
2. in caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi di prodotto e di servizi;
3. in caso di mancata, incompleta, errata o infedele effettuazione di analisi o tenuta dei registri, ed in caso mancato o ritardato inoltro delle comunicazioni previste.

Le penalizzazioni applicabili con riferimento a ciascuna area ed a ciascun fattore di qualità sono contenute al Capitolo 8 del Disciplinare Tecnico.

Art. 38

Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

In caso di inadempienza grave del gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, la Agenzia potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del gestore, compresa la provvisoria sostituzione del gestore medesimo.

L'Agenzia potrà sostituire il gestore anche nell'ipotesi di cui all'art. 22 per la realizzazione degli interventi in variante in esso contemplati.

Ove il gestore non rispetti i tempi massimi di intervento previsti dal Disciplinare Tecnico al Capitolo 5, l'Agenzia di Ambito ha facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari, quarantotto ore dopo la messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo al gestore senza necessità di ricorso all'Autorità Giudiziaria. La stessa procedura potrà essere utilizzata in caso di difetti nel rifacimento di pavimentazioni e marciapiedi dopo il riempimento degli scavi.

La sostituzione del gestore nei casi previsti dal comma che precedono, deve essere preceduta dalla messa in mora, da inviare con raccomandata a.r., con la quale la Agenzia contesta al gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

Art. 39 Risoluzione del contratto

La presente convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento del gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.

Al di fuori dei casi previsti dall'art. 10, comma 4 della L. R. n. 25/99, qualora il Gestore sia interessato da modificazioni soggettive, derivanti da scorporo di ramo d'azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori del settore, il gestore medesimo è tenuto a comunicare senza ritardo siffatte operazioni all'Agenzia, la quale, se non vi ostano gravi motivi, autorizzerà alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione del servizio idrico integrato fino alla scadenza stabilita nella presente convenzione. L'autorizzazione si ha per rilasciata se l'Agenzia non esprime alcuna determinazione entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione sopra indicata.

In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, la Agenzia potrà decidere la risoluzione della convenzione.

È dedotta in clausola risolutiva espressa e costituirà pertanto motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile la interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del gestore.

Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:

- a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;
- b) ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) del comma che precede, ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile l'Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto.

Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e la Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

Art. 40 Elezione di domicilio

Il Gestore elegge il proprio domicilio in Toano – Corso Trieste, 65.

Art. 41 Clausola compromissoria

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione – anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione – compromettibili in arbitri, saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra essi, o in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra.

Il Collegio arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli artt. 806 e seguenti del Codice penale e civile.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

□ **Gestore : A.S.T. - TOANO**

L'anno..... il giorno..... del mese di,
in

tra

1. L'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici dell'ATO n. 3 (di seguito "Agenzia"), legalmente rappresentata ai sensi dell'art. 20 della propria convenzione istitutiva dal Sig. LANFRANCO FRADICI il quale interviene nella sua qualità di Presidente, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. 222/5 del 29 Maggio 2003
2. **A.S.T. – AZIENDA SPECIALE TOANO** (di seguito "gestore"), legalmente rappresentata ai sensi dell'art. 13 del proprio statuto dal Sig. RICCARDO PRANDI, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale

premesso

- che la legge 5 gennaio 1994, n. 36 ha disposto la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 8) imponendo altresì ai Comuni e Province di organizzare il servizio idrico integrato – come definito all'art. 4, comma 1 della medesima legge 36/94 – in modo da garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;
- che la Legge 36/94 ha altresì stabilito che i Comuni e le Province devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme anche obbligatorie previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, ora contenute nel Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
- che la stessa Legge 36/94 ha demandato ai Comuni e alle Regioni ed alle Province autonome di disciplinare, ai sensi della Legge 142/90, le forme e i modi della cooperazione tra Comuni e Province ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale (art. 9, comma 3);
- che la Regione Emilia Romagna ha dunque emanato la Legge 6 settembre 1999, n. 25 recante, tra l'altro, delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
- che in applicazione della L.R. 25/99 tutti i Comuni ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'ATO n. 3 e la Provincia di Reggio Emilia hanno costituito una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni spettanti ai Comuni, secondo il modello giuridico della convenzione ai sensi dell'art. 30 del Dlgs n. 267/2000, denominata Agenzia di Ambito per i servizi pubblici;
- che ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25/99 l'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla instaurazione, modifica o cessazione,

- che in particolare l'Agenzia è incaricata della scelta della forma di gestione del servizio pubblico e delle procedure di affidamento ed instaurazione dei relativi rapporti nonché del controllo sul servizio reso dal gestore;
- che con atto dell'Assemblea n. 136/10 del 19 dicembre 2002 (allegato alla presente convenzione alla lettera "A") l'Agenzia ha concesso la salvaguardia prevista dall'art. 11 della L.R. n. 25/99 ad AGAC SpA ed all'Azienda Speciale A.S.T. per l'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato ad AGAC SpA per 10 anni e ad A.S.T. per 3 anni, così come stabilito dalla normativa vigente;
- che in relazione al punto precedente sono state sentite, in data 22 gennaio 2003 e 11 febbraio 2003 le Organizzazioni Sindacali ed Economiche maggiormente rappresentative, come da verbali agli atti dell'Agenzia con il Prot. n. 2003/072 e n. 2003/088, allegati alla presente Convenzione con la lett. "B".
- che ai sensi dell'art. 11 della Legge 36/94 nonché dell'art. 14 e dell'art. 10 della L.R. 25/99 i rapporti tra l'Agenzia e i gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni sulla base di apposita convenzione tipo e relativo disciplinare adottati dalla Regione;

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue,

Disposizioni preliminari

Art. 1

Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione l'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici della Provincia di Reggio Emilia affida a A.S.T. – Azienda Speciale Toano - di seguito denominato gestore, che accetta, la gestione del Servizio Idrico Integrato come definito dall'art. 4, comma 1, lett. f) della legge 36/94, in tutto il territorio di competenza, individuato in allegato a questa Convenzione alla lettera "C", ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, commi 3 e 4 della L.R. 25/99.

Art. 2

Decorrenza e durata dell'affidamento in applicazione dell'art. 10, comma 3°, 4° e 4 quater della L.R. n. 25/99

La durata della convenzione è di anni 3 (tre) ai sensi dell'art. 10, comma 3° e 4° della L.R. n. 25/99; la stessa non sarà in nessun caso rinnovabile automaticamente alla scadenza.

Secondo quanto disposto al comma 4 quater dell'art. 10 della L.R. n. 25/99, così come introdotto dalla L.R. n. 1/2003, la durata della presente convenzione decorre dalla data del 20 dicembre 2001.

Le disposizioni della presente convenzione hanno comunque efficacia tra le Parti a far tempo dal 1° Luglio 2003.

Almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione l'Agenzia di ambito avvia le

procedure per il nuovo affidamento del servizio idrico integrato, in modo da consentire la regolare erogazione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento.

Capo I

Prima attivazione del Servizio idrico Integrato (art. 10 L.R. n. 25/99)

Art. 3

Parametri di gestione del servizio idrico integrato nella fase di prima attivazione

Nella fase di prima attivazione del servizio idrico integrato il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il programma degli interventi, il piano finanziario e la tariffa di riferimento sono determinati da apposito Piano di ambito (transitorio), approvato dall'Agenzia con deliberazione dell'Assemblea n. 219/2 del 29 Maggio 2003, sulla base dei dati circa le opere di adduzione, distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti.

Il Piano di ambito sopra menzionato, allegato alla presente convenzione alla lett. "D" a costituirne parte integrante, ha validità sino all'adozione del Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99, in relazione a quanto previsto al comma 3 dell'art. 12 cit.

Art. 4

Tariffa del servizio in fase di prima attivazione

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal gestore.

La tariffa reale media e le relative articolazioni sotto riportate sono determinate dall'Agenzia, anche nella fase di prima attivazione del servizio, in applicazione del metodo normalizzato previsto dal DM 1.8.1996, sulla base del Piano di cui al precedente art. 3 della presente convenzione.

I ricavi provenienti dall'esazione della tariffa costituiscono la remunerazione del gestore per l'erogazione del servizio. La tariffa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel presente atto. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al programma degli interventi di cui agli artt. 21 e 22.

La tariffa reale media al primo anno di gestione è pari a €/mc : 1.0030

Per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media varia con l'applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo K stabilito nella tabella seguente:

-per il 2° anno	K=0.05
-per il 3° anno	K=0.05

Per ogni anno successivo al primo la tariffa reale media sarà adeguata secondo il tasso programmato di inflazione stabilito nel DPEF del relativo anno.

L'articolazione tariffaria del primo anno è così stabilita (i ricavi sono relativi al solo secondo semestre) :

ACQUEDOTTO	2003		
	TARIFFA €/mc	VENDITE mc	RICAVI €
A) USI DOMESTICI	A	B	A*B/2
1 - consumi misurati			
. fino a mc. 84 anno	0,345957	125.912	21.780
. da 85 a 132 mc. anno	0,633926	88.865	28.167
. da 133 a 180 mc. anno	0,898469	18.138	8.148
. oltre 180 mc. anno	1,190435	2.796	1.664
2 - consumi non misurati			
. forfettario (euro/anno/unità)	75,66	0	0
3 - minimo impegnato	0,345957	45.423	7.857
TOTALE USI DOMESTICI		235.711	67.616
B) USI NON DOMESTICI			
1 - utenze normali			
. fino a 100 mc./anno	0,633926	14.500	4.596
. oltre 100 mc./anno	1,190435	46.000	27.380
2 - minimo impegnato	0,633926	5.568	1.765
TOTALE USI NON DOMESTICI		60.500	33.741
C) USI AGRICOLI			
1 - consumi aziende agricole			
. fino a 2000 mc./anno	0,615110	104.514	32.144
. oltre 2000 mc./anno	1,190435	24.408	14.528
TOTALE USI AGRICOLI		128.922	46.672
D) BOCCHE ANTINCENDIO (canone forfett.)			
. fino a 45 mm. (€/anno)	59,39	0	30
. oltre i 45 mm. (€/anno)	108,46	0	0
. fino a 30 naspi (€/anno)	19,63	0	0
. fino a 120 sprinkler (€/anno)	4,91	0	0
TOTALE ACQUA PARTE VARIABILE		425.133	148.059
	€/ANNO	unità	
QUOTA FISSA ACQUEDOTTO	8,37	2.657	11.120
TOTALE ACQUEDOTTO			159.179
	TARIFFA €/mc	VENDITE mc	RICAVI €
FOGNATURA E DEPURAZIONE			
Quota fognatura civili	0,096578	242.032	11.687
Quota depurazione civili	0,284050	234.705	33.334
TOTALE FOGNATURA E DEPURAZIONE PARTE VARIABILE			45.021
	€/anno	unità	
Quota fissa fognatura e depurazione	8,37	2.143	8.968

TOTALE FOGNATURA E DEPURAZIONE			53.989
TOTALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			213.168
TARIFFA DI RIFERIMENTO €/mc			1,00

L'articolazione tariffaria del secondo anno è la seguente:

ACQUEDOTTO	2004		
	TARIFFA €/mc	VENDITE mc	RICAVI €
A) USI DOMESTICI	A	B	A*B
1 - consumi misurati			
. fino a mc. 84 anno	0,420710	127.423	53.608
. da 85 a 132 mc. anno	0,735354	89.931	66.131
. da 133 a 180 mc. anno	1,042224	18.356	19.131
. oltre 180 mc. anno	1,315570	2.830	3.723
2 - consumi non misurati			
. forfettario (euro/anno/unità)	89,40	0	0
TOTALE USI DOMESTICI		238.540	142.593
B) USI NON DOMESTICI			
1 - utenze normali			
. fino a 100 mc./anno	0,735354	14.674	10.791
. oltre 100 mc./anno	1,315570	46.552	61.242
TOTALE USI NON DOMESTICI		61.226	72.033
C) USI AGRICOLI			
1 - consumi aziende agricole			
. fino a 2000 mc./anno	0,645866	105.768	68.312
. oltre 2000 mc./anno	1,315570	24.701	32.496
TOTALE USI AGRICOLI		130.469	100.808
D) BOCCHIE ANTINCENDIO (canone forfett.)			
. fino a 45 mm. (€/anno)	62,36	0	62
. oltre i 45 mm. (€/anno)	113,88	0	0
. fino a 30 naspi (€/anno)	20,61	0	0
. fino a 120 sprinkler (€/anno)	5,16	0	0
		0	62
TOTALE ACQUA PARTE VARIABILE		430.235	315.496
	€/ANNO	unità	
QUOTA FISSA ACQUA	8,79	2.671	23.474
TOTALE ACQUEDOTTO			338.970
FOGNATURA E DEPURAZIONE	TARIFFA €/mc	VENDITE mc	RICAVI €
Quota fognatura civili	0,101407	244.000	24.743
Quota depurazione civili	0,298253	236.000	70.388
TOTALE FOGNATURA E DEPURAZIONE PARTE VARIABILE			95.131

	€/ANNO	unità	
QUOTA FISSA FOGNATURA E DEPURAZIONE	8,79	2.143	18.834
TOTALE FOGNATURA E DEPURAZIONE			113.965
TOTALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			452.935
TARIFFA DI RIFERIMENTO €/mc			1,05

Per il terzo anno viene mantenuta la medesima articolazione tariffaria del secondo anno.

L'Agenzia d'Ambito si riserva comunque di modificare l'articolazione tariffaria di cui sopra, anche per perseguire la convergenza verso un'unica tariffa d'ambito.

Art. 5

Dotazione del gestore del servizio idrico integrato

Nella fase di prima attivazione del servizio idrico integrato, il gestore espleta il servizio ad esso affidato avvalendosi dei beni di sua proprietà o che comunque siano resi nella sua disponibilità a seguito delle eventuali operazioni di scorporo in adeguamento alla normativa vigente sui servizi pubblici, nonché di quelli che ad esso verranno o sono stati già assegnati in concessione dai Comuni proprietari oppure dall'Agenzia ai sensi dell'art. 12 della legge n. 36/94. I beni già nella disponibilità del gestore sono specificati nell'elenco allegato alla lett. "E".

Art. 6

Piano di ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato

Entro sei mesi dall'approvazione del Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. 25/99 la presente convenzione dovrà essere adeguata, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.R. 25/99, anche in relazione alle nuove previsioni del Piano di ambito medesimo.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 12, comma 4°, della L.R. n. 25/99, nei sei mesi antecedenti la scadenza della convenzione, così come sopra adeguata, l'Agenzia espletterà le procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato ai sensi della normativa vigente.

Art. 7

Disposizioni applicabili

Anche in sede di prima attivazione del Servizio idrico Integrato sono applicabili, se ed in quanto compatibili, le disposizioni previste dai Capi II, III, IV, V, VI, VII ed VIII della presente convenzione. Gli obblighi a carico del gestore previsti dalla presente convenzione e riferiti al Piano di Ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99, nella fase di prima attivazione del Servizio Idrico Integrato dovranno intendersi riferiti al Piano previsto all'art. 3 della presente convenzione. Le norme contenute al presente Capo I cessano di avere efficacia a seguito della entrata a regime della fase di compiuta attuazione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99.

Capo II

Disposizioni generali

Art. 8

Oggetto dell'affidamento

Costituisce oggetto di affidamento il servizio idrico integrato, così come definito all'art. 4, comma 1, lett. f), della legge n. 36/94, da svolgersi nei seguenti Comuni:

□ Toano (nella maggior parte del territorio) – Villa Minozzo (in parte minima)

Nel territorio dei suddetti Comuni i servizi vengono affidati in via esclusiva al gestore.

Le determinazioni di competenza dell'Agenzia ai sensi di legge e della presente convenzione devono essere adottate nel rispetto di quanto prescritto all' art. 14, comma 3 della L.R. n. 25/99.

L'Agenzia conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificate nelle norme seguenti.

Il gestore espletterà i servizi conformemente alla presente Convenzione.

Il gestore è autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, unicamente le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo art. 18.

Art. 9

Attività connesse al servizio idrico integrato

Nel caso il gestore intenda svolgere ulteriori attività che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti od impianti connessi con il servizio idrico integrato dovrà richiedere specifica autorizzazione all'Agenzia.

L'Agenzia, verificato il rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività con quelle del servizio idrico integrato, può autorizzare il gestore stipulando con esso una apposita convenzione.

La convenzione regola l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature al fine della salvaguardia degli interessi primari della gestione del servizio idrico integrato e stabilisce i criteri di ripartizione degli utili derivanti dalle ulteriori attività tra Agenzia e gestore.

L'Agenzia destina di norma i proventi derivanti dalle attività di cui ai punti precedenti per il contenimento delle tariffe praticate all'utenza.

Art. 10

Obblighi del gestore

Il gestore, nell'espletamento del servizio idrico integrato, sia nella fase di prima attivazione di cui al Capo I, sia successivamente, dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione, dal Disciplinare che ne costituisce parte integrante (allegato "G") e dal Piano d'Ambito.

Il gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative sulle acque pubbliche, la tutela delle acque dall'inquinamento, l'utilizzo delle risorse idriche e la qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.

Il gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituito in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

Art. 11

Responsabilità del Gestore

Dalla data di attivazione dell'affidamento il gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati. Grava inoltre sul gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo.

Il gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nella tariffa prevista dal successivo art. 17.

Il gestore terrà sollevati e indenni l'Agenzia e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi.

Art. 12

Revisione del perimetro del servizio

L'esercizio del servizio affidato avviene all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni indicati all'art. 8, riportato sulla mappa allegata alla presente Convenzione alla lett. "C".

L'Agenzia, anche su determinazione della Regione ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 25/99 previo accordo con il gestore avrà facoltà di escludere successivamente dall'affidamento parti di territorio individuato all'art. 1 della presente convenzione, ovvero di includere in detto territorio zone ad esse contigue.

Nelle more di cui al comma precedente, e in caso di difetto di accordo con il gestore, l'Agenzia si riserva l'organizzazione temporanea del servizio idrico integrato relativo al territorio aggiunto, secondo le modalità di legge fino alla successiva revisione triennale.

Capo III

Utilizzo di opere e impianti

Art. 13

Beni affidati in concessione

Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi alla gestione del servizio idrico integrato,

identificati secondo quanto disposto al precedente articolo 5, sono posti a disposizione del gestore.

Art. 14

Opere, impianti e canalizzazioni

Il gestore, ai fini dell'esercizio del servizio idrico integrato, utilizza i beni descritti nell'elenco di cui all'art. 5.

Le opere attinenti al servizio eventualmente realizzate direttamente dagli Enti Locali, previa convenzione con il gestore, verranno affidate al gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite in uno specifico accordo.

Art. 15

Canone di concessione

Il gestore, per i beni strumentali posti a sua disposizione ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 36/94, è tenuto a versare annualmente ai singoli Enti Locali – e per essi all'Agenzia di Ambito per quanto attiene alle spese di funzionamento di cui al successivo art. 16 - il canone di concessione d'uso previsto dalle relative convenzioni di affidamento dei beni.

Tali oneri dovranno essere considerati fra i costi da coprire con i proventi tariffari.

Art. 16

Spese di funzionamento dell'Agenzia di Ambito

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, L.R. n. 25/99, così come modificata, le spese per il funzionamento dell'Agenzia sono a carico degli Enti Locali ai sensi degli artt. 30 e 31 Dlgs n. 267/2000; essi in via ordinaria vi provvedono con la quota del canone di concessione di cui al precedente art. 15; qualora tale canone non fosse sufficiente il gestore è tenuto a provvedere attraverso una quota commisurata al numero di utenti serviti e calcolata come da allegato "H".

Capo IV

Finanziamento

Art. 17

Piano di ambito e tariffa

Il gestore accetta il Programma degli interventi e il Piano tecnico-economico-finanziario di cui al Piano di Ambito previsto dall'art. 12 della L.R. n. 25/99 e redatto ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge 36/94, allegato alla presente convenzione.

Il gestore inoltre accetta i relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe.

Le risorse finanziarie saranno reperite attraverso:

1. la tariffa;
2. il finanziamento diretto degli enti locali costituenti l'Agenzia;

3. qualunque altra forma di finanziamento deliberata dall'Assemblea dell'Agenzia.

Art. 18

Tariffa del servizio

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal gestore. Per gli anni successivi al terzo, e perciò anche nei casi previsti dall'art. 10 comma 4 della L.R. n. 25/99, la tariffa sarà determinata sulla base del Piano di Ambito previsto dall'art. 12 della L.R. n. 25/99, ed ai sensi del metodo normalizzato previsto dal DM 1.8.1996.

I ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del servizio idrico integrato e la stessa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel Piano di Ambito. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio salvo gli oneri accessori relativi ad allacciamenti, posa contatori e, più in particolare, quanto espressamente previsto nell'allegato "I", e le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al programma degli interventi di cui agli art. 21 e 22 della presente convenzione.

La tariffa reale media sarà adeguata secondo il tasso programmato di inflazione stabilito nel DPEF del relativo anno.

Art. 19

Indicatori e progetti di intervento

Nel Capitolo 4 del Disciplinare Tecnico sono stabiliti i progetti di intervento e i relativi indicatori e standard tecnici.

Il gestore è tenuto a raggiungere gli standard tecnici nei tempi prescritti dal Disciplinare Tecnico attraverso la realizzazione dei progetti di intervento nella stessa indicati.

In difetto si applicano le penalizzazioni previste all'art. 37 e nel Capitolo 8 del Disciplinare Tecnico.

Art. 20

Indicatori e livelli di qualità del servizio

Nel Capitolo 5 del Disciplinare Tecnico sono stabiliti i livelli di qualità del servizio ed i relativi indicatori e standard organizzativi.

Il Gestore è tenuto a raggiungere gli standard organizzativi nei tempi e nelle modalità prescritti dal Disciplinare Tecnico.

In difetto si applicano le penalizzazioni previste all'art. 37 e nel Capitolo 8 del Disciplinare Tecnico.

Art. 21

Revisione tariffaria

Il gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano. Tale miglioramento si deve tradurre nella riduzione dei "costi operativi" considerata nella determinazione tariffaria.

Entro il 30 novembre del 4° anno di gestione e così ogni 3 anni successivi, l'Agenzia, opera una verifica prendendo in esame:

1. l'andamento dei costi operativi totali;
2. la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto alla tariffa media prevista;
3. il raggiungimento degli obiettivi di livello del servizio previsti.

In conseguenza della verifica l'Agenzia apporta eventualmente alle tariffe, per il periodo successivo, le variazioni necessarie, in aumento o in diminuzione, per il ristabilimento e la compensazione dei ricavi, secondo le pattuizioni concordate e come definito nel Piano tecnico-economico-finanziario contenuto nel Piano di ambito.

Art. 22

Varianti al programma degli interventi

L'Agenzia si riserva il diritto di variare il programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso l'Agenzia comunica al gestore la proposta di variante concordando con esso le eventuali conseguenti correzioni al piano degli investimenti e alle tariffe nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Agenzia concorda anche con il gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata. Qualora non venisse raggiunto un accordo su quanto sopra si ricorrerà al Collegio Arbitrale di cui all'art. 41.

Il gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dall'Agenzia, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultima e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dall'Agenzia.

Il gestore ha il diritto di apportare varianti al modello gestionale le quali devono essere comunicate per conoscenza all'Agenzia. Tali varianti non possono giustificare pretese di variazione tariffaria.

Il gestore può presentare all'Agenzia domanda di variante al programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Agenzia, la quale può contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di

accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'art. 41; tale contenzioso non potrà costituire giustificazione per il gestore per la non osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella domanda di variante.

Le eventuali varianti proposte dal gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise in sede di revisione triennale. Qualora dette varianti non comportino aumenti tariffari l'Agenzia è tenuta a pronunciarsi entro 3 mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell'Agenzia equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per sei mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell'Agenzia.

Nel caso in cui l'Agenzia accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest'ultima proposta vale quanto indicato al precedente comma 2.

Capo V

Controllo

Art. 23

Controllo da parte dell'Agenzia

L'Agenzia controlla il servizio e l'attività del gestore al fine di:

- assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano;
- valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
- definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano.

Per la realizzazione di quanto sopra, il gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata.

Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato il gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale – almeno relativamente alla parte di cui alla lett. B), Immobilizzazioni - per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto impegnandosi ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile impartite dall'Agenzia e a quanto indicato al Capitolo 6 del Disciplinare Tecnico.

Il gestore si impegna a sottoporre la propria attività a supervisione tecnica almeno annuale, da effettuarsi da parte di professionisti esterni individuati concordemente fra l'Agenzia e il gestore.

La supervisione dovrà in particolare accertare che le opere realizzate in esecuzione del Piano siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di congruità dei prezzi e che il gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o comunque per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.

Tutte le verifiche suddette dovranno in particolare accertare che i dati comunicati dal gestore alla Agenzia siano conformi alle procedure stabilite dalla stessa nella presente convenzione e nelle successive prescrizioni esecutive eventualmente impartite.

Il gestore consente l'effettuazione, alla Agenzia, alla Regione Emilia-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 30 giorni salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustificano eventuali termini ridotti di preavviso.

Art. 24

Comunicazione dati sul servizio

Il gestore è tenuto a fornire all'Agenzia tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di attuazione del Piano di investimenti nei tempi e con le modalità richiesti dall'Agenzia stessa, nonché adempiere a quanto indicato al Capitolo 7 del Disciplinare Tecnico allegato.

Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Agenzia applicherà le penalizzazioni previste nell'art. 37 della presente convenzione, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 39 nell'ipotesi di reiterata inadempienza.

Art. 25

Carta del Servizio e Condizioni di Fornitura

La tutela delle situazioni degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio che il gestore è tenuto ad adottare, qualora non l'abbia già fatto, entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, redatta secondo le linee guida di cui al documento allegato alla presente convenzione alla lett. "J", ed in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'art. 11, comma 2 della legge 30 luglio 1999, n. 286, e nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità.

Nel Piano di ambito e nel relativo piano economico-finanziario sono indicati gli interventi necessari a conseguire per i fattori di qualità i relativi standard di continuità e regolarità. Periodicamente la Carta viene sottoposta a verifiche e ad eventuali miglioramenti delle garanzie.

Le eventuali modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere previamente concordate tra l'Agenzia di Ambito ed il gestore.

La Carta dei Servizi contiene anche le modalità di gestione delle interruzioni di servizio.

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore sottopone all'approvazione dell'Agenzia, e successivamente adotta uno schema contrattuale (Condizioni di Fornitura del Servizio Idrico Integrato) che regoli il rapporto di fornitura del servizio tra gestore ed Utente in conformità alle linee guida di cui al documento allegato alla presente convenzione alla lett. "J".

Eventuali successive modifiche nelle condizioni di fornitura del servizio idrico integrato che possano avere riflessi economici, positivi o negativi, sul Gestore dovranno essere concordate tra l'Agenzia di Ambito ed il Gestore.

Art. 26

Manuale della Sicurezza

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore sottopone all'approvazione dell'Agenzia, e successivamente adotta il Manuale della Sicurezza per la protezione e la prevenzione antinfortunistica dei lavoratori redatto in conformità alle linee guida di cui al documento allegato alla presente convenzione alla lett. "J", ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D.Lgs n. 626/94 e successive disposizioni legislative, ed in particolare a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, lettere a), b) e c).

Art. 27

Manuale della Qualità

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore sottopone all'approvazione dell'Agenzia, e successivamente adotta il manuale della qualità redatto in conformità alle linee guida di cui al documento allegato alla presente convenzione alla lett. "J".

In alternativa il gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione di qualità sui servizi erogati.

Art. 28

Piano di Emergenza

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore predispone un Piano di Emergenza, ai sensi del Capitolo 1 del Disciplinare Tecnico, sottoponendolo ad approvazione della Agenzia e degli Enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 29

Piano di ricerca e riduzione delle perdite

Entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore dovrà dotarsi di un piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie, ai sensi del Capitolo 1 del Disciplinare Tecnico.

Art. 30

Piano di gestione delle interruzioni di servizio

Entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore dovrà adottare il Piano di gestione delle interruzioni di servizio di cui al Capitolo 1 del Disciplinare Tecnico.

Art. 31

Regolamenti di accettazione degli scarichi di acque reflue

Il gestore, qualora non abbia già provveduto in tal senso, entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, provvederà ad adottare il Regolamento di accettazione degli scarichi delle acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie. Il gestore dovrà altresì adempiere agli obblighi posti a suo carico dall'art. 36 comma 3 e 6 del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000.

Art. 32

Servizio di controllo territoriale e analisi per i controlli di qualità

Il gestore, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 36/94 e dell'art. 49 del DLgs. N. 152/99 svolge il servizio di controllo territoriale e provvede al controllo di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e distribuzione, nei potabilizzatori e depuratori, anche tramite convenzioni con altri gestori.

Detto controllo avverrà con le modalità indicate al Capitolo 1 del Disciplinare Tecnico.

Capo VI

Regime fiscale

Art. 33

Imposte, tasse, canoni

Saranno a carico del gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'art. 35 del RD 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni.

Capo VII

Esecuzione e termine della convenzione

Art. 34

Divieto di subconcessione

È fatto divieto al gestore di cedere o subconcedere anche parzialmente il servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Agenzia delle garanzie prestate dal gestore.

Il gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per l'esecuzione di singole attività strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture.

Art. 35

Disciplina delle nuove opere

In adempimento di quanto previsto dall'art. 35 della L. 448/2001 (legge finanziaria 2002), alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 39, tutte le opere eventualmente realizzate dal gestore o dagli Enti locali vengono poste a disposizione dell'Agenzia per le successive procedure di affidamento al nuovo gestore in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. h) della legge n. 36/94.

Tali opere, unitamente a tutte le altre destinate all'esercizio del servizio, saranno assegnate al nuovo gestore, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 113, comma 9, Dlgs 267/2000, come modificati dall'art. 35 L. 448/2001.

Capo VIII

Garanzie, sanzioni e contenzioso

Art. 36

Cauzione e sanzioni pecuniarie

Si da atto che il gestore ha prestato apposita fideiussione per un importo di € 30.000 rilasciata tramite primario Istituto autorizzato con modalità "a prima richiesta" con le modalità e alle condizioni previste dalla vigente legislazione in materia di lavori per le opere pubbliche. Da detta fideiussione l'Agenzia potrà escutere l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal gestore per inadempienze agli obblighi da esso assunti con il presente atto e previste nella presente convenzione e nel disciplinare tecnico.

Il gestore dovrà prestare nuova garanzia fidejussoria di pari importo alla somma escussa entro 15 giorni dalla comunicazione scritta della Agenzia pena la risoluzione della convenzione dopo un mese di messa in mora, a seguito di invio di raccomandata a.r., senza esito.

Il gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i rischi derivanti da danni causati alla Agenzia ed a terzi, ivi inclusi gli Enti locali associati (specificare tipo di polizza e massimale).

L'assicurazione consiste in:

- Polizza RCT, responsabilità civile verso terzi, con un massimale complessivo pari a Euro 1.549.371

Art. 37

Penalizzazioni

Al gestore saranno applicate le penalizzazioni previste dal presente articolo:

1. in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti;
2. in caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi di prodotto e di servizi;
3. in caso di mancata, incompleta, errata o infedele effettuazione di analisi o tenuta dei registri, ed in caso mancato o ritardato inoltro delle comunicazioni previste.

Le penalizzazioni applicabili con riferimento a ciascuna area ed a ciascun fattore di qualità sono contenute al Capitolo 8 del Disciplinare Tecnico.

Art. 38

Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

In caso di inadempienza grave del gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, la Agenzia potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del gestore, compresa la provvisoria sostituzione del gestore medesimo.

L'Agenzia potrà sostituire il gestore anche nell'ipotesi di cui all'art. 22 per la realizzazione degli interventi in variante in esso contemplati.

Ove il gestore non rispetti i tempi massimi di intervento previsti dal Disciplinare Tecnico al Capitolo 5, l'Agenzia di Ambito ha facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari, quarantotto ore dopo la messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo al gestore senza necessità di ricorso all'Autorità Giudiziaria. La stessa procedura potrà essere utilizzata in caso di difetti nel rifacimento di pavimentazioni e marciapiedi dopo il riempimento degli scavi.

La sostituzione del gestore nei casi previsti dai comma che precedono, deve essere preceduta dalla messa in mora, da inviare con raccomandata a.r., con la quale la Agenzia contesta al gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempimento.

Art. 39

Risoluzione del contratto

La presente convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento del gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.

Al di fuori dei casi previsti dall'art. 10, comma 4 della L. R. n. 25/99, qualora il Gestore sia

interessato da modificazioni soggettive, derivanti da scorporo di ramo d'azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori del settore, il gestore medesimo è tenuto a comunicare senza ritardo siffatte operazioni all'Agenzia, la quale, se non vi ostano gravi motivi, autorizzerà alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione del servizio idrico integrato fino alla scadenza stabilita nella presente convenzione. L'autorizzazione si ha per rilasciata se l'Agenzia non esprime alcuna determinazione entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione sopra indicata.

In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, la Agenzia potrà decidere la risoluzione della convenzione.

È dedotta in clausola risolutiva espressa e costituirà pertanto motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile la interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del gestore.

Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:

- a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;
- b) ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) del comma che precede, ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile l'Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto.

Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e la Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

Art. 40

Elezione di domicilio

Il Gestore elegge il proprio domicilio in Toano – Corso Trieste, 65.

Art. 41

Clausola compromissoria

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione – anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione – compromettibili in arbitri, saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra essi, o in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra.

Il Collegio arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli artt. 806 e seguenti del Codice penale e civile.

Reggio Emilia,

Prot. n.

A. S. T.
IL DIRETTORE
Riccardo Prandi

AGENZIA DI AMBITO
IL PRESIDENTE
Lanfranco Fradici